

ACCORDO GOVERNO- SINDACATI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DELLA L.R. N.23/02

Il Governo della Regione Siciliana e le Organizzazioni sindacali, rappresentati come in calce specificato, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 14,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. All'ordinamento professionale del personale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 10/2000, di seguito più semplicemente denominato "O.P.", recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art.4:

- sono soppressi i commi 5 e 6;

b) l'art.5 è così sostituito: "Fermo restando che alla copertura dei posti vacanti di ciascuna categoria la Regione Siciliana e gli enti del comparto provvedono mediante selezione pubblica, una quota di detti posti, non superiore al 50%, viene riservata a personale interno, appartenente alla categoria immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza e con un'anzianità di effettivo servizio prestato nella stessa categoria di almeno 5 anni.

Sono coperti mediante accesso dall'esterno i posti per i quali mancano all'interno le professionalità da selezionare e quelli non coperti mediante selezione riservata agli interni per insufficienza di vincitori.

Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore non è soggetto al periodo di prova.

Per le finalità di cui ai precedenti commi l'Amministrazione regionale e gli Enti del comparto, con cadenza triennale, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale determinato dai posti in organico resisi vacanti e disponibili".

2. L'art.13 dell'O.P. è sostituito dal seguente:

"1. - In sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categorie ai sensi dell'accordo del 28.02.2001, viene ricollocato nelle nuove posizioni in relazione ai titoli posseduti, come di seguito specificato per singola categoria, con decorrenza 1 dicembre 2001, previa effettuazione di un periodo di affiancamento a personale con qualifica dirigenziale ovvero ad altro dipendente già collocato in un profilo professionale corrispondente a quello cui si aspira.

CATEGORIA D.

Il personale appartenente alla categoria "D", posizione economica 1 e 2, giusta accordo del 28.02.2001, con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso del diploma di secondo grado, viene collocato nella posizione economica D4; viene collocato nella posizione

economica D3 il personale appartenente alla stessa categoria in possesso del diploma di secondo grado con almeno cinque anni di effettivo servizio;

CATEGORIA C

Il personale che in virtù dell'accordo del 28.02.2001 risulta collocato nella Categoria "C" posizioni economiche 1-2-3-4, viene ricollocato nel modo seguente:

- in C6 gli ex 5° livello già in C4 con diploma di II grado e 5 anni di effettivo servizio
- in C6 gli ex 5° livello già in C3 con diploma di I grado e 10 anni di effettivo servizio

- in C5 gli ex 5° livello già C4 con diploma di II grado
- in C5 gli ex 5° livello già C3 con diploma di I grado e 5 anni di effettivo servizio;

- in C4 gli ex 4° livello già C2 con diploma di II grado e 5 anni di effettivo servizio;
- in C4 gli ex 4° livello già C1 con diploma di I grado e 10 anni di effettivo servizio;

- in C3 gli ex 4° livello già C2 con diploma di II grado;
- in C3 gli ex 4° livello già C1 con diploma di I grado e 5 anni di effettivo servizio;

CATEGORIA B

Il personale già inquadrato nella categoria B che non dovesse risultare in possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione prevista dal successivo comma per l'accesso alla categoria "C" viene collocato nella posizione B4.

2. In sede di prima applicazione, inoltre, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente art. 5, comma 1, alla copertura del 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 10/00 e sino alla scadenza del triennio successivo all'emanazione del decreto attuativo del presente comma, si provvede mediante processi di sviluppo professionale del personale in servizio. A tal fine l'Amministrazione provvede ad individuare la ripartizione nelle categorie C e D della predetta percentuale, obbedendo a criteri di efficienza e razionalizzazione, senza vincolo di riproduzione numerica dei contingenti preesistenti. I predetti processi di sviluppo professionale si attiveranno, ad istanza degli interessati, mediante apposita selezione interna, per titoli ed esame, che terrà conto:

- a) del possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire;
- b) del possesso della professionalità richiesta per lo svolgimento del profilo cui si intende accedere;
- c) di una adeguata conoscenza della normativa di competenza dell'Amministrazione di appartenenza e del diritto pubblico con particolare riguardo a quello regionale;
- d) della posizione giuridica-economica di provenienza..

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) sarà accertato tramite apposito esame colloquio da sostenere innanzi ad una commissione costituita, per ciascuna categoria, presso il Dipartimento del personale. Al termine delle procedure sarà stilata la graduatoria di coloro che avranno superato detto esame.

L'immissione nella nuova posizione, ferma restando la decorrenza ai fini economici dall'1.12.2001, avverrà secondo l'ordine di detta graduatoria, nel rispetto del 50% dei posti che via via si renderanno vacanti. L'immissione avrà luogo fino alla scadenza del triennio di cui al presente comma primo periodo.

E' ammesso alla predetta selezione, per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica 1, il personale che, in virtù dell'accordo del 28.02.2001, risultava collocato nella categoria C, posizioni economiche 5 e 6; per l'inquadramento nella categoria C, posizione economica 2, il personale collocato nella categoria B, posizione economica 3, in possesso del diploma di II grado con cinque anni di effettivo servizio ovvero in possesso del diploma di I grado con dieci anni di effettivo servizio, e, infine, per l'inquadramento nella categoria C, posizione economica 1, il personale collocato nella categoria B, posizioni economiche 1-2-3, in possesso del diploma di II grado o di quello di I grado con, in quest'ultimo caso, almeno sette anni di effettivo servizio.

Ai fini della determinazione dell'effettivo servizio richiesto per le ricollocazioni di cui ai commi precedenti, si tiene conto di quello prestato nella qualifica posseduta antecedentemente alla riclassificazione effettuata ai sensi dell'art.5 della L.r. n.10/2000".

ART. 2

Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 13 dell'O.P., nel testo modificato dal presente accordo, si tiene conto dell'affiancamento espletato sulla base dell'accordo sindacale del 7 febbraio 2002. Il personale che per oggettive motivazioni non ha espletato l'affiancamento di cui sopra, potrà farlo, con le medesime modalità, entro tre mesi dalla data del decreto presidenziale di recepimento del presente accordo. Il personale che a causa di legittimo impedimento non potrà effettuare l'affiancamento di che trattasi è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione, organizzato dal Dipartimento del personale. Ove un legittimo impedimento non consenta neppure la frequenza del corso di formazione, il dipendente può chiedere di sostenere un esame colloquio, innanzi ad una commissione all'uopo costituita presso il predetto Dipartimento, vertente sulle materie di cui alla lettera c) del comma 2 del predetto art. 13.

I processi di sviluppo professionale di cui al comma 2 dell'art.13 dell'O.P., come sostituito dal presente accordo, saranno attivati nel più breve tempo possibile e comunque entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. del decreto del Presidente della Regione di recepimento del presente accordo, mediante adozione, da parte dell'Assessore destinato alla Presidenza, di apposito decreto col quale, previa intesa con le OO.SS., saranno stabiliti tempi e modalità per l'espletamento della selezione interna preordinata a detti processi. In ogni caso, per l'accertamento del requisito di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 13 dell'O.P., si terrà conto anche dei risultati delle schede compilate, in sede di determinazione del fabbisogno formativo, in attuazione dell'accordo sindacale stipulato in data 29 novembre 2001.

Al personale che non produrrà istanza di partecipazione alla selezione di cui al comma precedente o che non avrà superato l'esame-colloquio previsto da tale selezione, se proveniente dalla categoria B, posizioni economiche 1 - 2 - 3, con diploma di primo grado e sette anni di anzianità ovvero con diploma di secondo grado, si applicherà il disposto di cui all'art. 13, comma 1, ultimo periodo, dello O.P., se proveniente dalla posizione economica 3, con diploma di primo grado e dieci anni di anzianità o con diploma di secondo grado e cinque anni di anzianità, si procederà alla sua collocazione nella posizione B4, attribuendogli un assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti uguale all'importo già attribuito a far data dall'1.12.2001; per quello alla stessa data economicamente collocato nella categoria "D" e proveniente dalla categoria "C", posizioni economiche 5 e 6, si procederà alla restituzione nelle posizioni di rispettiva provenienza (C5 o C6) attribuendo a coloro che vengono restituiti alla posizione C5 un assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti uguale all'importo già attribuito a far data dall'1.12.2001.

